

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 aprile 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

N. 107/L

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52.

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.





S O M M A R I O

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52.

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096)......

Pag. 1

ALLEGATI.....

» 11

NOTE.....

» 58





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52.

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2010;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2010;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, le disposizioni degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2010;

Considerato altresì che il presente regolamento non incide sulla responsabilità estesa del produttore del prodotto di cui all'articolo 178-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, né apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, richiamate specificatamente nell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2010;

Considerata l'esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni del presente decreto con le disposizioni in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010;

Ritenuto, a seguito dell'avvio dell'operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di raccogliere, nell'ottica della certezza del diritto e dell'uniformità della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i citati decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni – ivi inclusi gli allegati – che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere



effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 settembre 2010 e del 20 dicembre 2010;

Ritenuto, in base all'articolo 14-*bis* (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in alcuni casi, modalità operative semplificate per la trasmissione dati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i termini per la presentazione della comunicazione al SISTRI, da parte di soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, al 30 aprile 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, e al 31 dicembre 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 16 febbraio 2011, prot. n. 1296;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

1. La data di avvio dell'operatività del SISTRI è il 1° ottobre 2010.

2. Il SISTRI è gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, integrate con le seguenti:

a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali;

b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo *USB*, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa;

c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore più vicino;

d) «dispositivo/i»: i dispositivi di cui all'articolo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo *USB*, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo *black box*;

e) «operatore/i»: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonché i soggetti di cui all'articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria;

f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

g) «siti di distribuzione»: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi *USB* per tutti gli altri operatori non iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi *USB*; 2) le sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi *USB* agli operatori tenuti all'iscrizione al predetto Albo;

h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

i) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo *USB* per la creazione della firma elettronica;

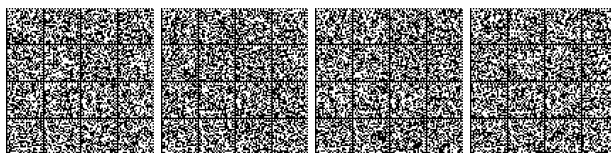
l) «unità locale»: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'ente o l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

Art. 3.

Iscrizione obbligatoria al SISTRI

1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;



b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;

c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;

g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

i) i soggetti di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Iscrizione facoltativa al SISTRI

1. Possono aderire su base volontaria al SISTRI:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno più di dieci dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b);

c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

d) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 5.

Rifiuti urbani della regione Campania

1. Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Art. 6.

Iscrizione al SISTRI

1. Le modalità di iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione è reso disponibile sul sito internet <http://www.sistri.it/>.

2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione.

3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

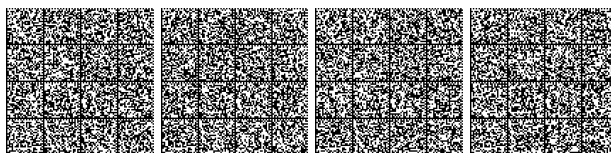
4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

Art. 7.

Contributo di iscrizione al SISTRI

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo è versato per cia-



scun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

4. L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello disponibile sul sito internet <http://www.sistri.it/>.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 8.

Consegna dei dispositivi USB e black box

1. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, agli operatori iscritti vengono consegnati:

a) un dispositivo *USB*, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. È necessario dotarsi di un dispositivo *USB* per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo *USB* per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo *USB* relativo alla sede legale dell'ente o impresa, e di un dispositivo *USB* per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo *USB* può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisi-

che individuate, durante la procedura di iscrizione, dagli operatori come delegati per le procedure di cui al presente regolamento. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

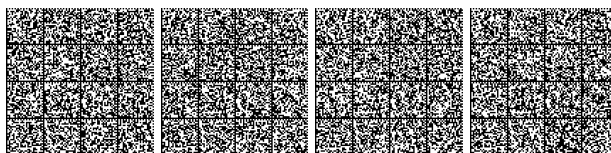
b) per ciascun dispositivo *USB*, l'identificativo utente, *username*, la *password* per l'accesso al sistema, la *password* di sblocco del dispositivo (*PIN*) e il codice di sblocco personale (*PUK*);

c) un dispositivo *black box* da installarsi su ciascun veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. È necessario dotarsi di un dispositivo *black box* per ciascun veicolo in dotazione all'ente o impresa. La consegna e l'installazione del dispositivo *black box* avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo *USB* e disponibile sul sito internet www.sistri.it/. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico degli operatori. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione del dispositivo *black box* sono indicate nell'Allegato IB.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonché per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212.

4. Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo *USB* relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo *USB* per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo *USB* per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.



Art. 9.

Dispositivi USB e black box

1. I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso.

2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Art. 10.

Videosorveglianza

1. Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti nonché gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.

2. L'installazione, la manutenzione e l'accesso alle apparecchiature cui al comma 1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.

3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal personale del SISTRI, può decidere di non procedere all'installazione delle stesse apparecchiature. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.

Art. 11.

Informazioni da fornire al SISTRI

1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI è riportata nelle Schede SISTRI di cui all'allegato III e pubblicate sul sito internet <http://www.sistri.it/>. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede SISTRI sono disponibili sul sito internet <http://www.sistri.it/>.

2. La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.

3. Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettività ad internet, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI – AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa. In questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell'impianto di gestione. Una copia rimane a quest'ultimo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.

Art. 12.

Informazioni da fornire al SISTRI – Procedure di emergenza

1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscrivere su copia stampata della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.

2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.

Art. 13.

Produttori di rifiuti – disposizioni specifiche

1. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO.



3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato «pdf», *portable document format*, il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'«Elenco verde», l'Allegato VII, del medesimo regolamento.

Art. 14.

Particolari tipologie

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore del rifiuto per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la relativa Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.

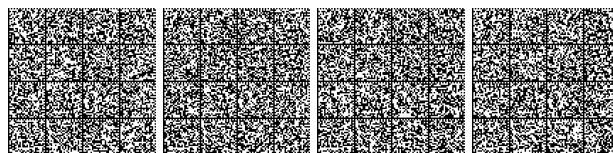
4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Art. 15.

Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da attività sanitaria – disposizioni specifiche

1. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI



– AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16.

Imprese e enti di recupero e smaltimento – disposizioni specifiche

1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Art. 17.

Commercianti, intermediari e consorzi – disposizioni specifiche

1. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.

Art. 18.

Trasportatori – disposizioni specifiche

1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO.

2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modificazioni, nonché all'attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti.

3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.

4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf», *portable document format*, alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.

5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.

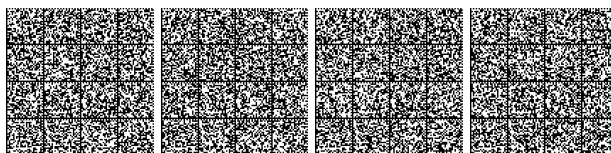
6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.

7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

Art. 19.

Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani – disposizioni specifiche

1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata



da soggetti iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.

2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 20.

Art. 20.

Responsabilità del produttore dei rifiuti

1. La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.

Art. 21.

Obblighi generali di comunicazione al SISTRI

1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare via telefax al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi dieci giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo *USB* ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo *black box* ad una delle officine autorizzate all'installazione.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovrà iscriversi al SISTRI entro dieci giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda o del ramo di azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.

3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo *USB* provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del sito internet <http://www.sistri.it/>.

4. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA.

5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali successivamente all'autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.

Art. 22.

Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali

1. Nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse:

a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

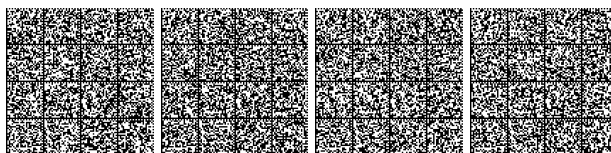
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;

c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e

d) i soggetti di cui all'articolo 4.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito internet <http://www.sistri.it/>, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una società di servizi di diretta emanazione della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.

3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione



dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.

4. La Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Art. 23.

Modalità operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento

1. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6.

3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.

4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richie-

de preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.

5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilità del produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

Art. 24.

Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, all'Albo nazionale gestori ambientali e al SITRA

1. Il SISTRI è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

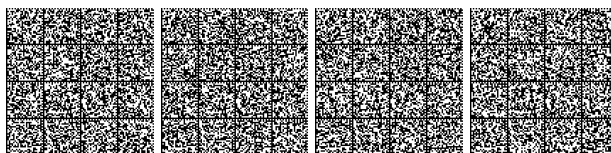
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo.

5. Il SISTRI è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

Art. 25.

Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo

1. Le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e



successive modificazioni, secondo modalità da definirsi mediante uno o più accordi tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.

2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle province.

Art. 26.

Catasto dei rifiuti

1. L'ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24;

b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'ISPRA, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa;

c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 5, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.

2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Art. 27.

Comitato di vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato né compensi

o indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;

b) uno da ISPRA;

c) uno da Unioncamere;

d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;

b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;

c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;

d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.



Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 72

ALLEGATO IA

(articolo 6, comma 1)

“PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI”

Per essere abilitati ad accedere al «SISTRI», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei «dispositivi», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo la procedura di seguito descritta.

Ciascun «operatore», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), richiede un dispositivo *USB* per ciascuna «unità locale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo *USB* per ciascuna unità operativa. Se nell'«unità locale» è esercitata più di un'attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l'utilizzo dei «dispositivi», l'«operatore» dovrà dotarsi di un dispositivo *USB* per ciascuna attività esercitata nell'«unità locale». Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi «delegati», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta «unità locale», sarà possibile richiedere un solo dispositivo *USB* per tutte le attività attribuite a tali «delegati».

L'«operatore» che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un dispositivo *USB* per la sola sede legale e un dispositivo *USB* per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi *USB* relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'ente o impresa.

Gli operatori titolari di “cantieri temporanei”, salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un dispositivo *USB* per ciascun cantiere, individuando come «delegato» il direttore del cantiere.

Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo *USB* per ciascun porto in cui operano.

I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, devono dotarsi di un dispositivo *USB* per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività.

Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo *USB* per ciascuna stazione o interporto in cui operano.

Ciascuna articolazione territoriale dell'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, richiede un dispositivo *USB*. Le predette associazioni imprenditoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunicherà all'organizzazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operatività.

Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI e per la firma elettronica (*password* di accesso al SISTRI, *password* di sblocco del «dispositivo» (*PIN*), *PUK*, e l'identificativo utente “*user name*”) sono associate al soggetto indicato come «delegato». Qualora l'«operatore» non abbia indicato un «delegato», il certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono associate al rappresentante legale dell'«operatore».

Qualora l'«operatore» abbia unità locali per una o più delle quali non sia stato individuato un «delegato», dovrà dotarsi comunque di tanti dispositivi *USB* quante sono le unità locali; in tale ipotesi il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI verranno attribuite, in relazione alla/e «unità locale/i» per la/e quale/i non sia stato individuato un «delegato», al rappresentante legale dell'«operatore».

Ciascun dispositivo *USB* può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali è associato ad un «delegato».

La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi:

I. PRIMA FASE - Iscrizione

1. Iscrizione al SISTRI

L'«operatore» dovrà iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

A. Modalità *on line*

In caso di iscrizione *on line*, l'«operatore» deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema SISTRI (al seguente indirizzo web: www.sistri.it) ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1. La modalità di iscrizione *on line* comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del portale SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.



B. Modalità via fax

In alternativa alla modalità di iscrizione *on line*, l'«operatore» potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana.

C. Telefonicamente

L'«operatore» potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il *call center* sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

L'«operatore» dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare.

Qualora l'«operatore» si avvalga, per le attività previste dal presente regolamento, di un «associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», che ha sottoscritto la convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 con la Camera di Commercio, ritirerà presso tale associazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo *USB*, e in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale associazione o società di servizi.

Il SISTRI comunicherà a ciascun «operatore» entro 48 ore dalla ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati.

2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi»

I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e con quelli contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali gestito dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo nazionale Gestori.

A seguito della predetta verifica, il SISTRI procederà alla personalizzazione dei dispositivi *USB* e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione.

Le Camere di Commercio, le «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli operatori, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi *USB*.

SECONDA FASE – Consegna dei «dispositivi»

3. Siti di Distribuzione

La consegna dei dispositivi *USB* avverrà:

- per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui è iscritto l'«operatore»;

- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'«operatore», oppure presso le sedi delle «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio. Nel caso in cui l'«operatore» abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna «unità locale».

4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro

Il ritiro dei dispositivi *USB* dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'«operatore».

Il legale rappresentante dell'«operatore» potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.

Per procedere al ritiro dei dispositivi *USB*, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

- 1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna «unità locale»;

- 2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall'espletamento delle procedure di cui al precedente punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità «*on line*», il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul sito internet <http://www.sistri.it/>;

- 3) fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validità;

- 4) qualora siano stati individuati uno o più «delegati», occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i «delegato/i»;

- 5) numero di pratica assegnato dal SISTRI;

- 6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:

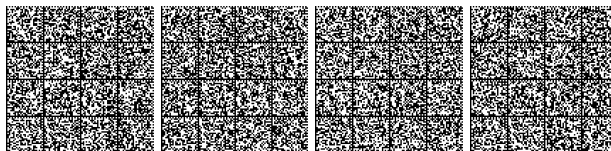
- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito internet <http://www.sistri.it/> e firmata dal legale rappresentante.

5. Procedura di ritiro

L'addetto del sito di distribuzione:

- verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;

- inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;



- verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;
- verifica, altresì, la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del «sito di distribuzione», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), concorda con l'«operatore» un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.

L'addetto del «sito di distribuzione» competente alla consegna dei dispositivi *USB*, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'«operatore») i seguenti documenti:

- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;

- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi *USB*.

Infine, l'addetto del «sito di distribuzione» consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:

- il/i dispositivo/i *USB* già precedentemente personalizzato/i;

- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema SISTRI, della *password* di sblocco del/i dispositivo/i *USB* (*PIN*), del *PUK*, dell'identificativo utente (*username*) e del numero di serie del dispositivo;

- nel caso in cui l'«operatore» sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare i dispositivi *black box* nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi *black box*.

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei «dispositivi».

Gli «operatori» dovranno utilizzare i «dispositivi» solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i «dispositivi» medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei «dispositivi» predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi *black box* conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

COSTI DI SOSTITUZIONE		
Anno solare di sostituzione	Dispositivo USB	Black Box
2010	€ 60	€ 400
2011	€ 50	€ 350
2012	€ 45	€ 300
2013	€ 40	€ 250

In tutte le ipotesi sopra indicate, gli «operatori» dovranno comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la sostituzione dei «dispositivi» stessi. Nel caso di perdita dei dispositivi *black box* conseguente al furto dei veicoli sui quali erano installati, il richiedente dovrà anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.

Il SISTRI provvederà a predisporre i «dispositivi» sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potrà provvedere al ritiro del dispositivo *USB* e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sarà possibile richiedere l'installazione dei dispositivi *black box* sostitutivi.

Nel caso di malfunzionamento dei «dispositivi» dovuti a vizi dei «dispositivi» stessi, gli «operatori» dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei «dispositivi»:

- entro ventiquattro ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'*hardware*;

- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il *software*.

In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo *USB*, l'operatore è tenuto a versare un contributo di € 40 per due annualità consecutive a partire dal momento della richiesta.

Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sarà attiva un'apposita sezione dedicata sul sito internet <http://www.sistri.it/>, un *call center* gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo SISTRI sito internet. Il modello per le comunicazioni via fax sarà scaricabile dal predetto sito internet.

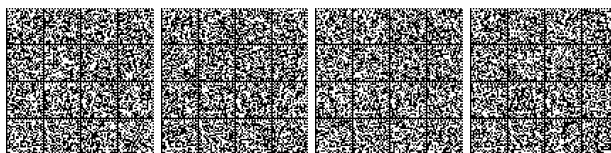
ALLEGATO *IB*

(articolo 8, comma 1, lettera c))

“PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI *BLACK BOX*.”

1. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione dei dispositivi *black box*

L'installazione dei dispositivi *black box* sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.



Per essere autorizzati all'installazione dei dispositivi *black box*, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accedendo al sito internet <http://www.sistri.it/>, e compilando l'apposita sezione.

I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di sei ore e si terranno nelle date pubblicate sul sito internet <http://www.sistri.it/>, in numero di due per ciascun anno solare.

L'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi *black box*.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle officine autorizzate, che sarà pubblicato sul sito internet <http://www.sistri.it/> e sarà liberamente consultabile.

La perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, nonché la reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta la cancellazione dall'elenco delle officine autorizzate. La cancellazione è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti all'interessato al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

2. Attività pedepedeutiche all'installazione

Ciascun «operatore» che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo *black box* per ciascun veicolo in dotazione all'azienda.

Le Sezioni regionali dell'Albo curano la programmazione delle installazioni dei dispositivi *black box*. A tal fine:

- unitamente al dispositivo *USB*, forniscono agli «operatori» la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi *black box*;

- contattano le officine autorizzate indicate dagli «operatori», o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli «operatori» medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta.

Il SISTRI provvederà a consegnare i dispositivi *black box* direttamente alle officine autorizzate.

Per l'installazione dei dispositivi *black box* sarà inoltre necessario:

- acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun dispositivo *black box* da installare;

- inserire nel modulo per il ritiro dei dispositivi *black box*, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: *PIN*, *PUK*, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternati-

va, l'«operatore» può consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati.

La richiesta di installazione dei dispositivi *black box* presso l'officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'«operatore», che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'«operatore», da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito internet <http://www.sistri.it/>, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.

1. Installazione presso l'officina autorizzata.

L'operatore dell'officina autorizzata:

- verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione dei dispositivi *black box*, accerta l'identità del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi;

- inserisce la SIM nel dispositivo *black box*;

- installa il dispositivo *black box* sul veicolo;

- al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;

- sigilla il dispositivo *black box*;

- fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo *black box* una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'«operatore», attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati.

2. Comunicazione al SISTRI dell'avvenuta installazione.

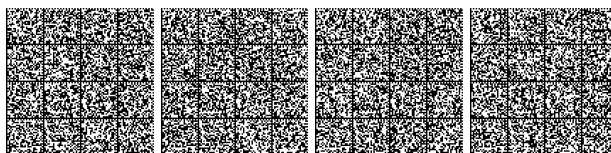
Completata l'installazione, l'operatore dell'officina invia alla Sezione regionale dell'Albo, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale del dispositivo *black box* e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonché l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro.

Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo *black box* risulti non funzionante, dovrà essere restituito al SISTRI.

Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal regolamento, sorga l'obbligo di restituzione del dispositivo *black box*, gli «operatori» dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo.

L'operatore delle officine autorizzate provvederà a disinstallare il dispositivo *black box*, che sarà restituito al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sarà invece restituita all'«operatore».

Al termine della procedura di disinstallazione, l'operatore dell'officina autorizzata comunicherà alla Sezione regionale dell'Albo l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'«operatore», precisando luogo e data e il numero seriale del dispositivo *black box* disinstallate per ciascun veicolo.



ALLEGATO II

(articolo 7, comma 4)

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

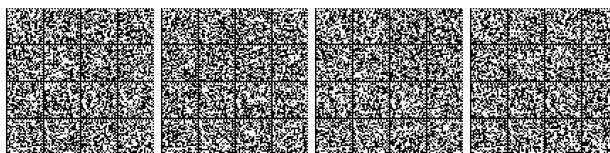
PRODUTTORI/DETENTORI		
	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI
ADDETTI per unità locale		
< 10	€ 120	(*) € 60
da 11 a 50	€ 180	€ 90
da 51 a 250	€ 300	€ 150
da 251 a 500	€ 500	€ 250
>500	€ 800	€ 400

(*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai dieci dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI

N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI		
	Quantitativi	CONTRIBUTO
	Annui	PERICOLOSI
ADDETTI per unità locale		
Da 1 a 5	fino a 200 kg	€ 50
Da 1 a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg	€ 60
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	€ 60

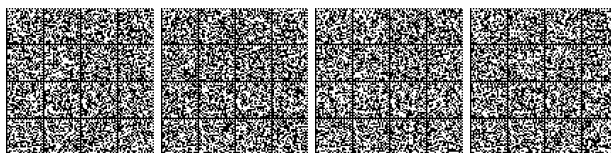
IMPRENDITORI AGRICOLI		
	Quantitativi	CONTRIBUTO
	Annui	PERICOLOSI
ADDETTI per unità locale		
Da 1 a 5	fino a 200 kg	€ 30
Da 1 a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg	€ 50
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	€ 50



COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)*	
	CONTRIBUTO
	Rifiuti Urbani
ABITANTI	
inferiore a 5.000 abitanti	€ 60

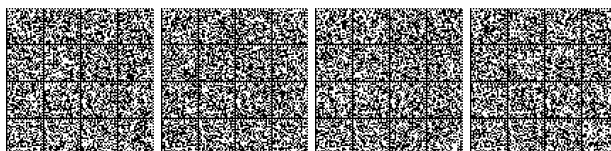
*** I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.**

COMUNI (Regione Campania)	
	CONTRIBUTO
	Rifiuti Urbani
ABITANTI	
inferiore a 5.000 abitanti	€ 60
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	€ 90
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	€ 150
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	€ 250
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	€ 300
superiore o uguale a 500.000 abitanti	€ 400



TRASPORTATORI			
	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI	Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006
Quantità annua autorizzata			
inferiore a 3.000 tonn.	€ 120	€ 60	€ 0
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.	€ 140	€ 70	
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.	€ 180	€ 90	
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.	€ 250	€ 125	
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.	€ 350	€ 175	
superiore o uguale a 200.000 tonn.	€ 500	€ 250	

TRASPORTATORI			
	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI	Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO	€ 150	€ 150	fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo
			oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo



TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA	
	CONTRIBUTO
Popolazione complessivamente servita autorizzata	Rifiuti Urbani
inferiore a 5.000 abitanti	€ 60
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000	€ 70
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	€ 90
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	€ 125
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	€ 175
superiore o uguale a 500.000 abitanti	€ 250

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA	
	CONTRIBUTO
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO	Rifiuti Urbani
	€ 150

DISCARICHE (D1, D5, D12)			
	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
Quantità in tonnellate/anno	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI	INERTI
< 1.000	€ 300	€ 150	€ 100
tra 1.000 e 5.000	€ 500	€ 250	€ 200
tra 5.000 e 20.000	€ 800	€ 400	€ 300
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200	€ 600	€ 500
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800	€ 900	€ 700

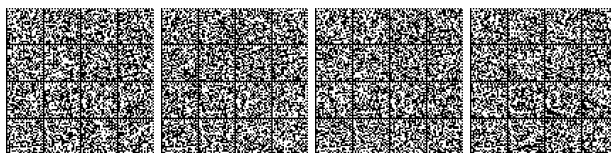


tra 100.000 e 250.000	€ 2.500	€ 1.200	€ 1.000
tra 250.000 e 1.000.000	€ 3.000	€ 1.500	€ 1.200
> 1.000.000	€ 4.000	€ 2.000	€ 1.500

DEMOLITORI E ROTTAMATORI	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	€ 300
tra 1.000 e 5.000	€ 500
tra 5.000 e 20.000	€ 800
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800
oltre 100.000	€ 2.500

FRANTUMATORI	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 400
tra 20.000 e 50.000	€ 600
tra 50.000 e 100.000	€ 900
tra 100.000 e 250.000	€ 1.200
oltre 250.000	€ 1.500

INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO

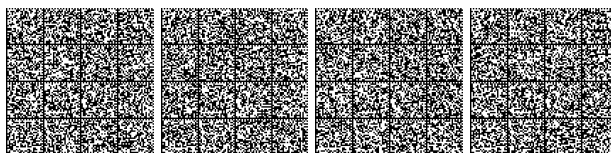


< 1.000	€ 300
tra 1.000 e 5.000	€ 500
tra 5.000 e 20.000	€ 800
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800
oltre 100.000	€ 2.500

INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)	
Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO
< 1.000	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 400
tra 20.000 e 50.000	€ 600
tra 50.000 e 100.000	€ 900
oltre 100.000	€ 1.200

IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)		
	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
Quantità in tonnellate/anno	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI
< 1.000	€ 300	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 500	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 800	€ 400
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200	€ 600
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800	€ 900
oltre 100.000	€ 2.500	€ 1.200

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) *		
	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
Quantità in tonnellate/anno	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI



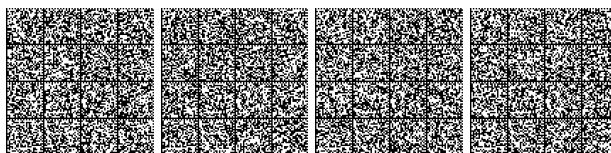
< 1.000	€ 300	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 500	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 800	€ 400
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200	€ 600
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800	€ 900
oltre 100.000	€ 2.500	€ 1.200

* Inclusi gli impianti produttivi di recupero

ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)		
	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
Quantità in tonnellate/anno	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI
< 1.000	€ 300	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 500	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 800	€ 400
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200	€ 600
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800	€ 900
oltre 100.000	€ 2.500	€ 1.200

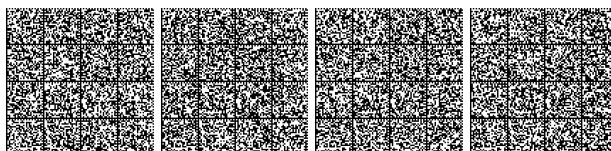
IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) *		
	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
Quantità in tonnellate/anno	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI
< 1.000	€ 300	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 500	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 800	€ 400
tra 20.000 e 50.000	€ 1.200	€ 600
tra 50.000 e 100.000	€ 1.800	€ 900
oltre 100.000	€ 2.500	€ 1.200

* Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani



IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3)	
	CONTRIBUTO
Quantità in tonnellate/anno	NON PERICOLOSI
< 1.000	€ 150
tra 1.000 e 5.000	€ 250
tra 5.000 e 20.000	€ 400
tra 20.000 e 50.000	€ 600
tra 50.000 e 100.000	€ 900
oltre 100.000	€ 1.200

CONSORZI	INTERMEDIARI	ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA' DI SERVIZI
CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO	CONTRIBUTO UNICO ANNUO
€ 2.500	€ 100	€ 100
TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI		CENTRO RACCOLTA/ PIATTAFORMA
CONTRIBUTO UNICO ANNUO		CONTRIBUTO UNICO ANNUO
€ 100		€ 500



Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.

I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente.

Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.

Modalità di pagamento dei contributi:

A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:

per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;

per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

discariche (D1, D5, D12);

demolitori/rottamatori;

frantumatori;

inceneritori (D10);

impianti di coincenerimento (R1);

impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" (articolo 7, comma 2, del regolamento). Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.



H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatori marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

- un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
- in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;
- per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 — 00147 Roma

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'«Operatore», come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e);
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIEN TE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 — ROMA

CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

- contributo SISTRI /anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'«operatore», come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e);
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-

VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;

- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, l'«operatore» sarà contattato dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o dalle società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e dei dispositivi *black box*.

In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

ALLEGATO III

(articolo 11, comma 1)

Nell'Allegato III è riportata la tipologia delle informazioni delle Schede SISTRI relativa alle seguenti Categorie:

• SCHEDA SISTRI PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI

• SCHEDA SISTRI – COMUNE REGIONE CAMPANIA

• SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI

• SCHEDA SISTRI TRASPORTATORE RIFIUTI URBANI - REGIONE CAMPANIA

• SCHEDA PRODUTTORE/TRASPORTATORE DEI PROPRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI TRENTA CHILI/TRENTA LITRI AL GIORNO E RIFIUTI NON PERICOLOSI

• SCHEDA CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO

• SCHEDA SISTRI GESTORI:

– SCHEDA IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI

– SCHEDA IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE MOBILE

– SCHEDA IMPIANTO DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO

– SCHEDA GESTORE RAEE

– SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VERICOLI FUORI USO

– SCHEDA GESTORE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO

– SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI



– SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA (D.M. 8 Aprile 2008)

• SCHEDA SISTRI COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE

• SCHEDA SISTRI CONSORZI ISTITUITI PER IL RECUPERO ED IL RICICLAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

• DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERE G) ED H) DEL PRESENTE REGOLAMENTO

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – PRODUTTORE/DETENTORE RIFIUTI SPECIALI

Area Registro Cronologico

I. Il produttore/detentore dei rifiuti speciali deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

II. A seguito della movimentazione dei rifiuti è compilata la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata. Il produttore/detentore sottoscrive contestualmente con firma elettronica lo scarico. Nell'ipotesi in cui il trasportatore ritiri i rifiuti fuori dagli orari di lavoro del produttore/detentore, la firma elettronica dello scarico deve essere apposta dal produttore/detentore nella prima giornata lavorativa successiva, quale prima operazione da effettuare nel sistema SISTRI.

Registro Cronologico Produttore/Detentore Rifiuti Speciali

III. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

– **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

– **DATA**: data dell'operazione

– **TIPOLOGIA OPERAZIONE**: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione

– **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO**: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

– **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

– **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

– **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

– **QUANTITA'**: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

– **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

– **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate

all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

– **PAESE DESTINATARIO**: Paese estero di destinazione del rifiuto

– **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

– **COD. REG. 1013/2006/CE**: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

– **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI**: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

– **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

– **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

– **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

– **ID SCHEDA SISTRI**: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

– **PESO VERIFICATO A DESTINO**: quantitativo rifiuto verificato a destino

– **RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE**: indicare la causa di produzione esterna del rifiuto;

– **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

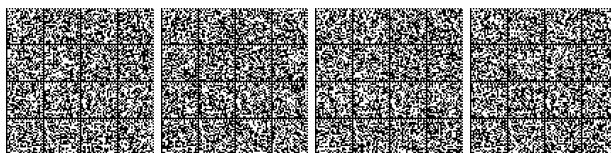
Area Movimentazione Rifiuto

IV. Il produttore/detentore, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

– **ID e SERIE**: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI



- **DATA**: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 – Sezione Anagrafica Produttore/Detentore Rifiuti Speciali

VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto

- **RAPPRESENTANTE LEGALE**: nome e cognome del Legale Rappresentante

- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE**: sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE**: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto

VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **CER**: codice CER del rifiuto prodotto

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **QUANTITA'**: quantitativo di rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in kg

- **N. COLLI**: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento

- **PESO DA VERIFICARSI A DESTINO**: indicare la scelta prevista (SI/NO)

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **TIPO DI IMBALLAGGIO**: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE**: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR**: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico - fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

i. **Classe ADR**: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

ii. **Numero ONU**: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

Informazioni Certificato Analitico (se richiesto)

- **N.ID CERTIFICATO**: numero identificativo del certificato di laboratorio che descrive le caratteristiche del rifiuto

- **LABORATORIO**: nome del laboratorio che ha eseguito le analisi sul rifiuto

- **DATA**: data del certificato

- **ALLEGA DOCUMENTO**: tasto da cui inserire il certificato analitico in formato pdf se richiesto

Sezione 4 - Intermediario/Commerciantе senza detenzione

VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE**: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciantе senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciantе di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciantе senza detenzione

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciantе presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali)

Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO**: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale del Consorzio

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario



- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 6 – Rifiuti verso l’Estero

X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

- **RIFIUTO DESTINATO ALL’ESTERO**: indicazione se il rifiuto viene inviato all’Estero

- **QUANTITATIVO**: quantità del rifiuto prodotto da inviare all’Estero espresso in kg

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI DESTINAZIONE**: Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione del nome dell’impianto e dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione

- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ALLEGA DOCUMENTO**: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall’impianto di destinazione ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell’Elenco Verde

Sezione 7 - Trasportatore

XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale dell’impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell’azienda di trasporto

- **CODICE FISCALE** dell’impresa

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell’Albo gestori ambientali

- **E’ PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE**: eventuale presenza di una tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti**

- **E’ PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO**: eventuale presenza di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, CO-**

MUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

- **E’ PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE**: eventuale presenza di un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

IMPORTANTE: Nel caso di trasporto transfrontaliero il produttore indica unicamente il Paese di appartenenza dell’impresa di trasporto estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO.

Sezione 8 – Destinatario

I. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell’impresa di destinazione

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell’azienda di destinazione

- **CODICE FISCALE** dell’impresa

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE**: estremi di autorizzazione, registrazione dell’impianto di destinazione

Sezione 9 – Annotazioni

II. **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni.

FIRMA: l’Area deve essere firmata dall’utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – COMUNE REGIONE CAMPANIA

Area Registro Cronologico

I. Il Comune deve annotare mensilmente nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

II. A seguito della movimentazione dei rifiuti è compilata la riga dell’Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

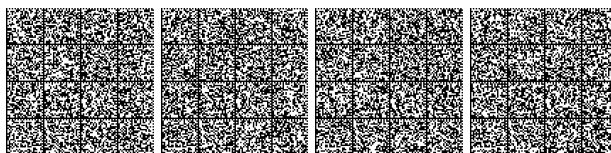
Registro Cronologico Comune Regione Campania

III. Nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell’operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE**: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione



- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO:** numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **QUANTITA':** quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- **PAESE DESTINATARIO:** Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI:** codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

IV. Il Comune deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

- **ID e SERIE:** identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA:** data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 – Sezione Anagrafica Comune Regione Campania

VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **COMUNE:** indicazione del Comune

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, CAP:** indirizzo completo della sede

- **FAX, TELEFONO, EMAIL, WEB:** numero di fax, telefono, indirizzo di posta elettronica, sito web del Comune

- **CODICE FISCALE** del Comune

Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto

VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **CER:** codice CER del rifiuto prodotto

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto prodotto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto prodotto (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **QUANTITA' :** quantitativo di rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in kg

- **N. COLLI:** numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento

- **PESO DA VERIFICARSI A DESTINO:** indicare la scelta prevista (SI/NO)

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **TIPO DI IMBALLAGGIO:** tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE:** eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR:** specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

i. **Classe ADR:** classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

ii. **Numero ONU:** numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata



Sezione 4 – Raccolta Multimateriale

VIII. Nella Sezione 4, raccolta multimateriale, deve essere suddivisa la quantità totale dei rifiuti raccolti (CER 15.01.06) nelle diverse frazioni merceologiche di imballaggi.

Specificare il totale di rifiuti oggetto di raccolta multimateriale, comprensiva degli scarti, e le quantità delle singole frazioni al netto degli scarti. La suddivisione va effettuata mensilmente attraverso l'utilizzo di stime basate su analisi merceologiche e/o dati dell'impianto di selezione della frazione multimateriale.

I campi presenti sono:

- **TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE CER 15.01.06:** quantità totale di rifiuti raccolti

- **CARTA E CARTONE - CER 15.01.01:** quantità di imballaggi in carta

- **PLASTICA - CER 15.01.02:** quantità degli imballaggi in plastica

- **LEGNO - CER 15.01.03:** quantità degli imballaggi in legno

- **METALLI - CER 15.01.04:** quantità degli imballaggi in metallo

- **VETRO - CER 15.01.07:** quantità degli imballaggi in vetro

Sezione 5 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE:** indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 6 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO:** presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale del Consorzio

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- CODICE FISCALE del Consorzio

Sezione 7 – Rifiuti verso l'Estero

XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

- **RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO:** indicazione se il rifiuto viene inviato all'Estero

- **QUANTITATIVO:** quantità del rifiuto prodotto da inviare all'Estero espresso in kg

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI DESTINAZIONE:** Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ALLEGA DOCUMENTO:** tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti restituito dall'impianto di destinazione ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

Sezione 8 – Trasportatore

XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'azienda di trasporto

- **CODICE FISCALE** dell'impresa

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali

- **E' PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE:** eventuale presenza di una tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti**

- **E' PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO:** eventuale presenza di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**



- **E' PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE:** eventuale presenza di un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Sezione 9 – Destinatario

XIII. Nella Sezione 9 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impresa di destinazione

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'azienda di destinazione

- **CODICE FISCALE** dell'impresa

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE:** estremi dell'autorizzazione/registrazione dell'impianto di destinazione

Sezione 10 – Annotazioni

XIV. **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI

Area Registro Cronologico

I. Il Registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali deve essere compilato:

- nella fase di “carico” nel momento in cui il conducente del mezzo, all'arrivo all'impianto di produzione del rifiuto

- nella fase di “scarico” nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.

II. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), deve essere inserita nel campo annotazioni del Registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta.

Registro Cronologico Trasportatore Rifiuti Speciali

III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **CODICE OPERAZIONE:** progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA:** data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE:** operazione (“carico”/“scarico”) alla quale si riferisce la registrazione

- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO:** numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE:** indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **VEICOLI D.LGS. 209/2003:** rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)

- **VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006:** rifiuti disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 (solo nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti)

- **QUANTITA':** quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

- **CONSEGNATO A:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto a cui si consegna il rifiuto (qualora diverso da impianto di destinazione)

- **PAESE DESTINATARIO:** Paese estero di destinazione del rifiuto

- **PAESE DI PROVENIENZA:** Paese estero di provenienza del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI:** codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

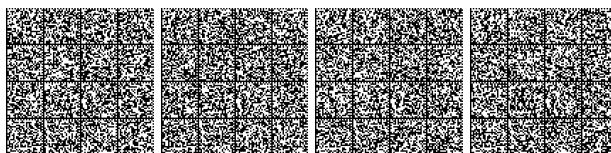
- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino
ANNOTAZIONI: eventuali annotazioni



FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

IV. Il delegato dell'azienda di trasporto continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

- **ID** e **SERIE**: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
- **DATA**: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 – Sezione Anagrafica Trasportatore Rifiuti Speciali

VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impresa di trasporto
- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa
- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale
- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante
- **UNITA' LOCALE**: sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi
- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Unità Locale
- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE**: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero, categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI**: ove previsto, numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi
- **LEGALE RAPPRESENTANTE**: nome e cognome del legale rappresentante
- **RESPONSABILE TECNICO**: nome e cognome del responsabile tecnico
- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione 3 – Sezione Trasporto

VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **MEZZO DI TRASPORTO**: il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto

- **CONDUCENTE**: conducente che è responsabile del trasporto

- **TARGA AUTOMEZZO**: targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto

- **TARGA RIMORCHIO**: targa dell'eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto

- **CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB**: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto

- **DATA**: data in cui inizia il trasporto del rifiuto

- **PERCORSO**: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto

- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni

Sezione 4 – Sezione rifiuti dall'Estero

VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

- **RIFIUTO PROVENIENTE DALL'ESTERO**: indicazione se il rifiuto è proveniente da Paese Estero

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: Ragione Sociale e Unità Locale dell'impianto di destinazione del rifiuto

- **CER**: codice CER del rifiuto inviato all'Estero

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto inviato all'Estero

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto inviato all'Estero (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **QUANTITA'**: quantitativo di rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in kg

- **N. COLLI**: numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento

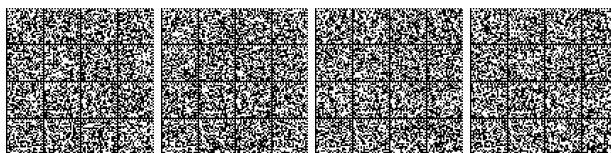
- **PESO DA VERIFICARSI A DESTINO**: indicare la scelta prevista (SI/NO)

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **TIPO DI IMBALLAGGIO**: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE**: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR**: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.



Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

- i. **Classe ADR**: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti
- ii. **Numero ONU**: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata
- **COD. REG. 1013/2006/CE**: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento
- **PAESE DI PROVENIENZA**: Paese estero di provenienza del rifiuto
- **IMPIANTO DI PROVENIENZA**: Ragione Sociale dell'impianto estero di provenienza del rifiuto
- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
- **ALLEGA DOCUMENTO**: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

Sezione 5 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE**: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione
- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale dell'impresa
- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione
- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione
- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 6 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO**: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale del Consorzio
- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario
- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 7 – Sezione Trasporto Intermodale/Monomodale ferroviario e marittimo

XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

- **E' PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE**: eventuale presenza di una tratta intermodale
- **E' PRESENTE UNA TRATTA MONOMODALE (FERROVIARIA O MARITTIMA)**: eventuale presenza di una tratta monomodale (ferroviaria o marittima).

Nel caso di presenza di una tratta vengono visualizzati i campi seguenti (ripetuti per ciascuna nuova tratta inserita).

Sezione Anagrafica relativa all'impresa

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impresa di trasporto
- **LEGALE RAPPRESENTANTE**: nome e cognome del legale rappresentante
- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa
- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale
- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale
- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante
- **UNITA' OPERATIVA**: indicazione dell'unità operativa coinvolta nel trasporto
- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'unità operativa
- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: eventuale numero di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (se richiesta)
- **RESPONSABILE TECNICO**: indicazione del responsabile tecnico

- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono, fax e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione relativa ai dati del trasporto

- **RESPONSABILE**: nome e cognome del responsabile (ad es. capo gestione, nel caso di trasporto ferroviario)
- **DATA**: data del trasporto
- **DATA e ORA DI PRESA IN CARICO DEL RIFIUTO**: data e ora di presa in carico del rifiuto
- **VETTORE**: tipologia di trasporto utilizzato
- **N° IDENTIFICATIVO VETTORE**: numero identificativo del vettore utilizzato
- **N° IDENTIFICATIVO SECONDARIO**: eventuale numero identificativo secondario (ad es. carro ferroviario, nel caso di trasporto ferroviario)
- **DESCRIZIONE TRATTA**: indicazione del percorso della tratta
- **N° TRATTA**: numero sequenziale della tratta
- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni



Solo nel caso in cui sia presente un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento:

- **E' PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO:** eventuale presenza di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento

- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impresa

- **LEGALE RAPPRESENTANTE:** nome e cognome del legale rappresentante

- **SEDE LEGALE:** indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA':** codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

- **UNITA' LOCALE:** sede coinvolta nel trasporto intermodale

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Unità Locale

- **PERSONA DA CONTATTARE:** nome, cognome, numero di telefono, fax e indirizzo mail della persona da contattare

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

- **ULTERIORE TRATTA:** eventuale presenza di una nuova tratta.

Solo nel caso di un vettore su gomma:

- **MEZZO DI TRASPORTO:** il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto

- **CONDUCENTE:** conducente che è responsabile del trasporto

- **TARGA AUTOMEZZO:** targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto

- **TARGA RIMORCHIO:** targa dell'eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto

- **CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB:** codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto

- **DATA:** data in cui inizia il trasporto del rifiuto

- **PERCORSO:** percorso pianificato per il trasporto del rifiuto

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Firma della Scheda Movimentazione – Scheda SISTRI Trasportatore

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Sezione 8 – Sezione Conducente Mezzo di Trasporto

XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:

- **DATA PRESA IN CONSEGNA DEI RIFIUTI e ORA:** data e ora in cui avviene la presa in consegna dei rifiuti

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

Sezione 9 - Sezione Conducente Mezzo di Trasporto verso Destinatario

XIII. Questa sezione è compilata nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione stessa prende in carico il rifiuto.

XIV. Nella Sezione 9 sono riportati i seguenti campi:

- **CONCLUSIONE DEL PROCESSO e ORA:** data e ora in cui si conclude la movimentazione del rifiuto

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

IMPORTANTE: nel caso in cui il trasporto coinvolga veicoli di cui al D. Lgs 209/2003 o veicoli di cui all'art. 231 D. Lgs. 152/2006 nel Registro Cronologico del trasportatore verrà registrata dal sistema la presenza di queste categorie di rifiuti.

IMPORTANTE: nel caso di trasporto intermodale, la sezione 7 deve essere firmata da parte di ciascun soggetto che vi accede ed inserisce i dati.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – TRASPORTATORE RIFIUTI URBANI - REGIONE CAMPANIA

Area Registro Cronologico

I. Il Registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali è compilato nel seguente modo:

- in fase di fase “carico” nel momento in cui il conducente del mezzo arriva all'impianto di produzione del rifiuto

- in fase di “scarico” nel momento in cui il delegato dell'azienda di destinazione gestore prende in carico il rifiuto.

II. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto dal destinatario), deve essere inserita nel campo annotazioni del Registro Cronologico la nota relativa alla variazione intervenuta.

Registro Cronologico Trasportatore Rifiuti Urbani Regione Campania

III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

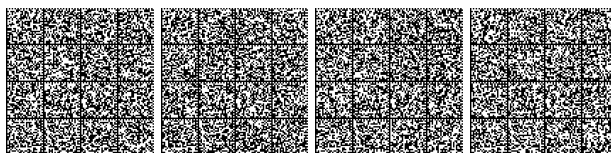
- **CODICE OPERAZIONE:** progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA:** data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE:** operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione

- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO:** numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato



- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **QUANTITA':** quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **PAESE DESTINATARIO:** Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

- **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI:** codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuti Urbani Regione Campania

IV. Le imprese di trasporto che effettuano raccolta di rifiuti urbani nella Regione Campania devono accedere al sistema SISTRI e compilare la specifica Area Movimentazione Rifiuto.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

- **ID** e **SERIE:** identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA:** data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 – Sezione Anagrafica Trasportatore Rifiuti Urbani Regione Campania

VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impresa di trasporto

- **LEGALE RAPPRESENTANTE:** nome e cognome del legale rappresentante

- **SEDE LEGALE:** indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA':** codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE:** sede presso la quale il trasportatore ha i mezzi

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE:** numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** numero, categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE AUTO-TRASPORTATORI:** ove previsto, numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi

- **RESPONSABILE TECNICO:** nome e cognome del responsabile tecnico

- **PERSONA DA CONTATTARE:** nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione 3 – Caratteristiche del Rifiuto

VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **CER:** codice CER del rifiuto urbano raccolto

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

- **QUANTITA':** quantità dei rifiuti raccolti espressa in kg

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità.

Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE:** indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale dell'impresa



- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO:** presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale del Consorzio

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 6 – Rifiuti verso l'Estero

X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

- **RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO:** indicazione se il rifiuto viene inviato all'Estero

- **QUANTITATIVO:** quantità del rifiuto prodotto da inviare all'Estero espresso in kg

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI DESTINAZIONE:** Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ALLEGA DOCUMENTO:** tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

Sezione 7 – Sezione Trasporto

XI. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

- **MEZZO DI TRASPORTO:** il mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto

- **CONDUCENTE:** conducente che è responsabile del trasporto

- **TARGA AUTOMEZZO:** targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto

- **TARGA RIMORCHIO:** targa dell'eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto

- **CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB:** codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto

- **DATA:** data in cui avviene il trasporto del rifiuto

- **PERCORSO:** percorso pianificato per il trasporto del rifiuto

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

Sezione 8 – Destinatario

XII. Nella Sezione 8 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impresa di destinazione

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'impresa di destinazione

- **CODICE FISCALE:** Codice fiscale dell'impresa

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE:** estremi di autorizzazione/registrazione dell'impianto di destinazione

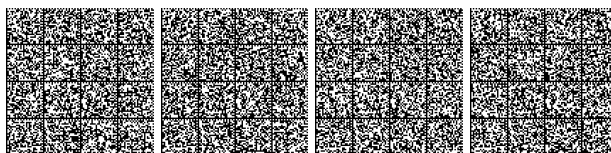
- **FIRMA:** l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – PRODUTTORE/TRASPORTATORE DEI PROPRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI FINO AD UN MASSIMO DI 30 KG/lt AL GIORNO E NON PERICOLOSI

Area Registro Cronologico

I. Il produttore/trasportatore dei propri rifiuti speciali pericolosi fino ad un massimo di 30 kg/lt al giorno e non pericolosi deve annotare nel Registro Cronologico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

II. A seguito della presa in carico dei rifiuti da parte dell'impianto di destinazione è compilata la riga del Registro Cronologico corrispondente allo "scarico" effettuato.



Registro Cronologico

III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE**: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO**: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **QUANTITA'**: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **PAESE DESTINATARIO**: Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI**: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **ID SCHEDA SISTRI**: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO**: quantitativo rifiuto verificato a destino

- **RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE**: indicare la causa di produzione esterna del rifiuto;

- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

IV. Il produttore, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

Sezione 1 – Identificativo Scheda

V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

a. **ID** e **SERIE**: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

b. **DATA**: data inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 – Sezione Anagrafica

VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impresa

- **RAPPRESENTANTE LEGALE**: nome e cognome del rappresentante legale

- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE**: sede presso la quale sono localizzati i mezzi di trasporto

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE**: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero, categoria, classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

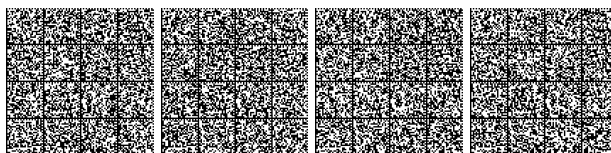
- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto

VII. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **CER**: codice CER del rifiuto trasportato

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto trasportato



- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto trasportato

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto trasportato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **QUANTITA'**: quantitativo di rifiuti che l'impresa trasporta all'impianto di destinazione espressa in kg

- **N. COLLI**: numero dei colli trasportati all'impianto di destinazione

- **PESO DA VERIFICARSI A DESTINO**: indicare la scelta prevista (SI/NO)

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **TIPO DI IMBALLAGGIO**: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato

- **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE**: eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR**: specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico - fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

i. **Classe ADR**: classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

ii. **Numero ONU**: numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

- **N. ID CERTIFICATO**: numero identificativo del certificato di laboratorio che accompagna il rifiuto

- **LABORATORIO**: nome del laboratorio che ha eseguito le analisi sul rifiuto

- **DATA**: data del certificato

- **ALLEGA DOCUMENTO**: tasto da cui inserire il certificato analitico in formato pdf se richiesto ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

Sezione 4 – Sezione Trasporto

VIII. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto che abbiano comportato variazioni (ad es. fermo del mezzo, trasbordo parziale, imprevisto tecnico), il conducente deve inserire nel campo annotazioni della copia cartacea che accompagna il rifiuto la nota relativa alla variazione intervenuta. Il delegato dell'azienda di trasporto, al ritorno del conducente del mezzo in azienda, deve inserire nel sistema SISTRI la nota e firmare.

IX. Nella Sezione 4 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **MEZZO DI TRASPORTO**: mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto

- **CONDUCENTE**: conducente che è responsabile del trasporto

- **TARGA AUTOMEZZO**: la targa del veicolo che viene utilizzato per il trasporto

- **TARGA RIMORCHIO**: targa dell'eventuale rimorchio utilizzato nel trasporto

- **CODICE IDENTIFICATIVO DISPOSITIVO USB**: codice identificativo del dispositivo elettronico USB associato allo specifico mezzo utilizzato per il trasporto

- **DATA**: data in cui avviene il trasporto del rifiuto

- **PERCORSO**: percorso identificato

- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni

Sezione 5 – Destinatario

X. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impresa di destinazione

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'impresa di destinazione

- **CODICE FISCALE**: codice fiscale dell'impresa

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE**: estremi di autorizzazione/registrazione dell'impianto di destinazione.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – CONCESSIONARIO/GESTORE CASE COSTRUTTRICI/AUTOMERCATO

Area Registro Cronologico

I. Il concessionario/gestore case costruttrici/automercato deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

II. Deve essere compilata la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

Registro Cronologico

III. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell'operazione

- **VEICOLI D.LGS. 209/2003**: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003

- **VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006**: rifiuti disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006



- **NUMERO:** quantità di veicoli conferiti
 - **PESO:** peso complessivo dei veicoli conferiti
 - **TIPOLOGIA OPERAZIONE:** operazione ("carico/scarico") alla quale si riferisce la registrazione
 - **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO:** numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare
 - **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato
 - **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti
 - **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 - **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità
 - **CONFERITO DA:** indicazione della tipologia di soggetto (privato/azienda)
 - **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione
 - **PAESE DI DESTINAZIONE:** Paese di destinazione del rifiuto
 - **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto (nel caso conferimento non da privati)
 - **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dall'allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea
 - **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere
 - **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006
 - **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella.
 - **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino
 - **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.
- FIRMA:** l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

IV. Il concessionario/gestore case costruttrici/automerco, nel momento di movimentare un rifiuto precedentemente caricato sul Registro Cronologico, deve aprire una nuova Area Movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche sezioni.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

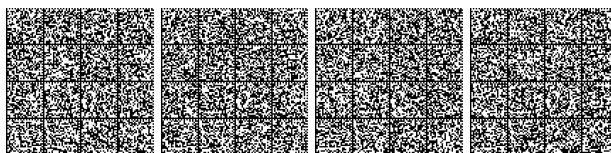
- V. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:
- **ID e SERIE:** identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI
 - **DATA:** data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 - Sezione Anagrafica

- VI. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:
- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impresa produttrice del rifiuto
 - **RAPPRESENTANTE LEGALE:** nome e cognome del Legale Rappresentante
 - **SEDE LEGALE:** indicazione della sede legale dell'impresa
 - **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo della sede legale
 - **CODICE ISTAT ATTIVITA':** codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.
 - **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante
 - **UNITA' LOCALE:** sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti
 - **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Unità Locale
 - **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE:** numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica
 - **PERSONA DA CONTATTARE:** nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione 3 - Caratteristiche del Rifiuto

- VII. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:
- **CER:** codice CER del rifiuto prodotto
 - **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto
 - **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 - **TIPOLOGIA VEICOLI:** indicazione della categoria di appartenenza (D.Lgs. n. 209/2003 ovvero art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006) dei veicoli e loro numero
 - **QUANTITA' :** quantità espressa in kg
 - **PESO DA VERIFICARSI A DESTINO:** indicare la scelta prevista (SI/NO)
 - **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità
 - **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE:** eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere bre-



vemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR:** specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

i. **Classe ADR:** classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

ii. **Numero ONU:** numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE:** indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciante

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 5 – Rifiuti verso l'Estero

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **RIFIUTI VERSO L'ESTERO:** indicazione se i rifiuti sono inviati all'Estero

- **QUANTITATIVO:** quantità del rifiuto prodotto da inviare all'estero espressa in kg

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI DESTINAZIONE:** Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ALLEGA DOCUMENTO:** tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliere di rifiuti restituito dall'impianto di destinazione

Sezione 6 - Trasportatore

X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'azienda di trasporto

- **CODICE FISCALE** dell'impresa

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** numero di iscrizione rilasciato dalla competente Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali

- **E' PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE:** eventuale presenza di una tratta intermodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti**

- **E' PRESENTE UN OPERATORE LOGISTICO:** eventuale presenza di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

- **E' PRESENTE UN ULTERIORE TRASPORTATORE:** eventuale presenza di un ulteriore trasportatore. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

IMPORTANTE: Nel caso di trasporto transfrontaliero il produttore indica unicamente il Paese di appartenenza dell'impresa di trasporto estera di cui si avvale nella casella INDIRIZZO.

Sezione 7 – Destinatario

I. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impresa di destinazione

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'azienda di destinazione

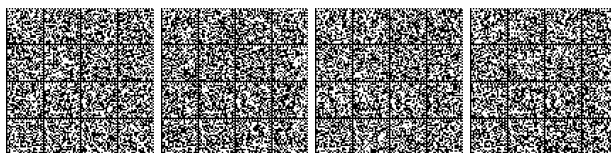
- **CODICE FISCALE:** codice fiscale dell'impresa

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE:** estremi di autorizzazione o di registrazione dell'impianto di destinazione

Sezione 8 – Annotazioni

II. **ANNOTAZIONI:** Eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.



FRONTESPIZIO DELLA SCHEDA SISTRI – GESTORI

In base alla tipologia dell'impianto finale di destinazione del rifiuto, il delegato dell'azienda di destinazione deve compilare la Scheda SISTRI relativa allo specifico impianto gestito:

- **IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI**

- **IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO ANCHE MOBILI**

- **IMPIANTO DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO**

- **R.A.E.E.**

- **IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO**

- **IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO**

- **GESTORE CENTRO DI RACCOLTA** di cui all'art. 23, comma 1, del presente regolamento

- **SCHEDA SISTRI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA** (D.M. 8 Aprile 2008)

La "Scheda SISTRI – Gestori" è relativa all'attività di gestione di rifiuti prodotti da terzi. Nel caso in cui l'impresa di destinazione produca essa stessa dei rifiuti, ai fini del sistema SISTRI è considerata una impresa di produzione di rifiuti e quindi deve compilare la "Scheda SISTRI – Produttore".

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE IMPIANTO DI DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI/INERTI

Area Registro Cronologico

I. Il Registro Cronologico del gestore dell'impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto di discarica prende in carico i rifiuti.

Registro Cronologico Impianto di Discarica

II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell'operazione

- **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **QUANTITA'**: quantità dei rifiuti presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **ORIGINE DEL RIFIUTO**: indicazione della **RA-GIONE SOCIALE** e **INDIRIZZO** del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l'indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI PROVENIENZA**: Paese estero di provenienza del rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **ID SCHEDA SISTRI**: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO**: quantitativo rifiuto verificato a destino

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

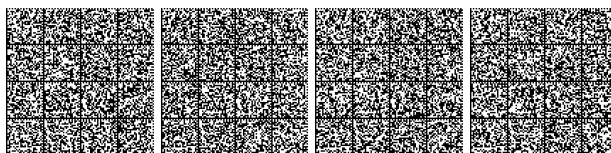
III. Il delegato dell'impianto di discarica continua la compilazione dell'Area Movimentazione della Scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

- **ID e SERIE**: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA**: data di apertura inserita dal sistema SISTRI



Sezione 2 – Sezione Anagrafica Impianto di Discarica

V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impianto di discarica

- **RAPPRESENTANTE LEGALE**: nome e cognome del rappresentante legale

- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE**: sede dell'impianto di discarica

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI U.L.**: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

- **CLASSIFICAZIONE DELLA DISCARICA (art. 4 D.Lgs. 36/2003)**: classificazione della discarica in base all'Art.4 del D.Lgs. 36/2003

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE**: estremi dell'autorizzazione/registrazione rilasciata dall'Ente competente

- **NUMERO DI LOTTI**: numero di lotti dell'impianto

- **VOLUME AUTORIZZATO PER SINGOLO LOTTO**: volume autorizzato per il conferimento dei rifiuti espresso in mc

Sezione 3 – Sezione Consegna Rifiuti

VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA**: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

- **LA SPEDIZIONE E' STATA**: indicazione se la spedizione è stata

- accettata per intero

- accettata parzialmente

- respinta

- **QUANTITATIVO RICEVUTO**: quantitativo accettato (espresso in kg)

- **LOTTO DI ABBANCAMENTO**: lotto di abbancamento del contenitore del rifiuto pericoloso (solo nel caso di rifiuti pericolosi).

Sezione 4 – Annotazioni

VII. **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Sezione 5 – Sezione impianto

VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi, da comunicare periodicamente:

- **QUANTITATIVO DI BIOGAS PRODOTTO SEMESTRALMENTE**: quantitativo di biogas prodotto semestralmente

- **QUANTITATIVO DI BIOGAS RECUPERATO SEMESTRALMENTE**: quantitativo di biogas recuperato semestralmente

- **QUANTITATIVO DI PERCOLATO PRODOTTO**: quantitativo di percolato che viene prodotto dall'impianto di discarica. Il campo viene compilato in base ai dati inseriti dal gestore nel Registro Cronologico quando accede in veste di produttore del rifiuto

- **TRATTAMENTO PERCOLATO**: in sito/fuori sito

- **CAPACITA' RESIDUA TOTALE**: capacità residua in mc al 30/06 e al 31/12.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO ANCHE MOBILE

Area Registro Cronologico

I. Il Registro Cronologico del gestore deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

Registro Cronologico Impianto di Recupero/Smaltimento

II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell'operazione

- **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

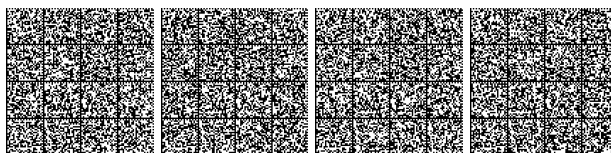
- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **QUANTITA'**: quantità dei rifiuti presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



- **ORIGINE DEL RIFIUTO**: indicazione della **RAGIONE SOCIALE** e **INDIRIZZO** del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l'indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI PROVENIENZA**: Paese estero di provenienza del rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI**: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ID SCHEDA SISTRI**: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO**: quantitativo rifiuto verificato a destino

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

III. Il delegato dell'impianto di recupero/smaltimento anche mobile continua la compilazione dell'Area Movimentazione della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

- **ID** e **SERIE**: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA**: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 - Sezione Anagrafica Impianto di Recupero/Smaltimento

V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impianto di recupero/smaltimento

- **LEGALE RAPPRESENTANTE**: nome e cognome del rappresentante legale

- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE**: sede dell'impianto di recupero/smaltimento

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE**: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE**: estremi autorizzazione o registrazione dell'impianto

- **POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO PER SINGOLA LINEA DI TRATTAMENTO (kg/anno)**: quantità di rifiuti che l'impianto può recuperare/smaltire in un anno

- **NUMERO DI LINEE**: numero di linee di trattamento

- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione 3 - Sezione Consegna Rifiuti

VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA**: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

- **LA SPEDIZIONE E' STATA**: indicazione se la spedizione è stata

- accettata per intero

- accettata parzialmente

- respinta

- **QUANTITATIVO RICEVUTO**: l'utente deve indicare il quantitativo accettato (espresso in kg)

Sezione 4 - Intermediario/Commerciantе senza detenzione

VII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE**: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciantе senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciantе di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciantе senza detenzione

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria)



quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO:** presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale del Consorzio

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 6 – Annotazioni

IX. **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Sezione 7 – Sezione Impianto

- **GIACENZA:** quantità di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE IMPIANTO DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO

Area Registro Cronologico

I. Il Registro Cronologico del gestore deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

Registro Cronologico Impianto di Incenerimento/Coincenerimento

II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE:** progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA:** data dell'operazione

- **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE:** indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **QUANTITA':** quantità dei rifiuti preso in carico espressa in kg

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l'indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI PROVENIENZA:** Paese estero di provenienza del rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI:** codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

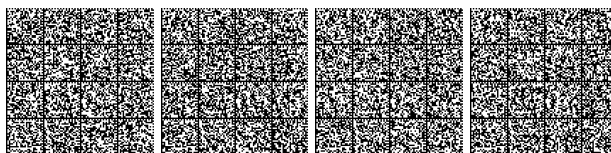
III. Il delegato dell'impianto di Incenerimento/Coincenerimento continua la compilazione dell'Area Movimentazione Rifiuto della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

- **ID e SERIE:** identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA:** data inserita dal sistema SISTRI



Sezione 2 – Sezione Anagrafica Impianto di Incenerimento/Coincenerimento

V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impianto di Incenerimento/Coincenerimento

- **LEGALE RAPPRESENTANTE**: nome e cognome del rappresentante legale

- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE**: sede dell'impianto di incenerimento/coincenerimento

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE**: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE**: estremi autorizzazione o registrazione dell'impianto

- **NUMERO DI LINEE**: numero di linee di trattamento

- **POTENZIALITA' AUTORIZZATA (kg/anno)**: quantità di rifiuti che l'impianto può gestire in un anno

- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione 3 – Sezione Consegna Rifiuti

VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **LA SPEDIZIONE E' STATA RICEVUTA DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO**: indicazione dell'impianto che ha ricevuto il rifiuto

- **LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA**: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

- **LA SPEDIZIONE E' STATA**: indicazione se la spedizione è stata

- accettata per intero

- accettata parzialmente

- respinta

- **QUANTITATIVO RICEVUTO**: quantitativo accettato (espresso in kg)

- **OPERAZIONE DI INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO**: indicare la tipologia di operazione eseguita

Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

VII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE**: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO**: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale del Consorzio

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 6 – Annotazioni

IX. **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Sezione 7– Sezione impianto

X. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

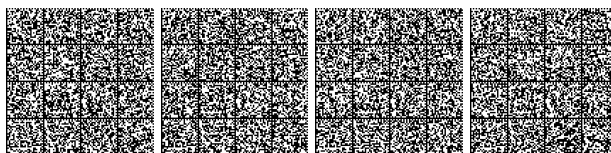
- **CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO (KG/ANNO)**: capacità nominale dell'impianto (kg/anno) di incenerimento/coincenerimento

- **NUMERO DI LINEE DI TRATTAMENTO E POTENZIALITA' DELLA STESSA (KG/ANNO)**: numero di linee di trattamento e potenzialità per linea

- **P.C.I. DEI RIFIUTI PERICOLOSI TRATTATI**: P.C.I. dei rifiuti trattati

- **TIPOLOGIA RECUPERO ENERGETICO**: indicare la tipologia di recupero (ELETTRICO, TERMICO o TERMICO/ELETTRICO)

- **GIACENZA**: quantità di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg.



DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE R.A.E.E.**Area Registro Cronologico**Registro Gestore R.A.E.E.

I. La “Scheda SISTRI – Gestore RAEE” è relativa a impianti di trattamento/recupero di RAEE e anche di altre tipologie di rifiuti.

II. Il Registro Cronologico del gestore deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico i rifiuti.

III. Nel Registro Cronologico del Gestore RAEE sono riportati i seguenti campi:

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell’operazione

- **CATEGORIA RAEE**: Categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui all’Allegato 1°A del D.Lgs. 151/2005

- **TIPOLOGIA RAEE**: indicazione della tipologia trattata (RAEE domestici/RAEE professionali)

- **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti

- **QUANTITA’**: quantità dei rifiuti presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **ORIGINE DEL RIFIUTO**: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **RIUTILIZZO APPARECCHIATURA INTEGRA**: indicazione se c’è riutilizzo dell’apparecchiatura intera

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DESTINATARIO**: Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione del nome dell’impianto e dell’indirizzo completo dell’impianto di destinazione

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI**: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell’allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ID SCHEDA SISTRI**: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO**: quantitativo rifiuto verificato a destino

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni.

Registro Cronologico Altri Rifiuti

IV. Il Registro Cronologico è relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai RAEE. E’ compilato nel momento in cui il delegato dell’impianto prende in carico un rifiuto.

V. Nel Registro Cronologico del gestore RAEE sono riportati i seguenti campi:

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell’operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE**: operazione (“carico”) alla quale si riferisce la registrazione

- **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti

- **QUANTITA’**: quantità del rifiuto preso in carico espressa in kg

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all’Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

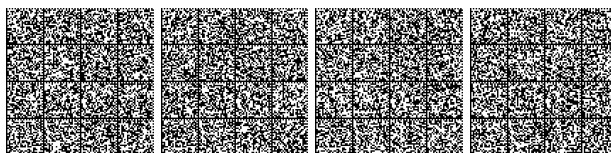
- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI PROVENIENZA**: Paese estero di provenienza del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO**: indicazione del NOME e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI**: codice dell’Elenco Verde di cui all’Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea



- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione

VI. Il gestore RAEE continua la compilazione dell'Area Movimentazione della scheda SISTRI aperta dal produttore o dal trasportatore del rifiuto, riempiendo le specifiche sezioni.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

VII. Nella Sezione 1 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **ID e SERIE:** identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA:** data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 – Sezione Anagrafica Gestore RAEE

VIII. Nella Sezione 2 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impresa di gestione RAEE

- **RAPPRESENTANTE LEGALE:** nome e cognome del rappresentante legale

- **SEDE LEGALE:** indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA':** codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE:** sede dell'impianto di gestione RAEE

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE:** numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE:** estremi autorizzazione/registrazione dell'impianto

- **REGISTRAZIONE EMAS O ISO:** registrazione EMAS o ISO

- **NUMERO DI LINEE DI TRATTAMENTO:** numero di linee di trattamento

- **POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO PER SINGOLA LINEA DI TRATTAMENTO (kg/anno):** quantità di rifiuti che l'impianto gestisce in un anno

- **PERSONA DA CONTATTARE:** nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione 3 – Sezione Consegna Rifiuti

IX. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA:** indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

- **LA SPEDIZIONE E' STATA:** indicazione se la spedizione è stata

§ accettata per intero

§ accettata parzialmente

§ respinta

- **QUANTITATIVO RICEVUTO:** quantitativo accettato espresso in kg:

Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

VIII. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE:** indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

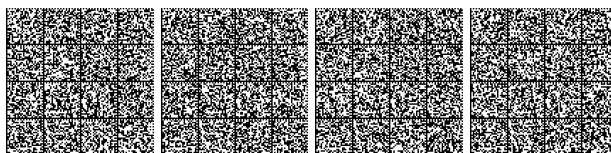
- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

IX. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO:** presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale del Consorzio



- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 6 – Annotazioni

X. **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Sezione 7 – Sezione impianto

XI. Nella Sezione 7 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **GIACENZA:** quantità di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO

Area Registro Cronologico

I. Il Registro Cronologico del gestore è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

Registro Cronologico

II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE:** progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA:** data dell'operazione

- **VEICOLI D.LGS. 209/2003:** rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003

- **VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006:** rifiuti disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006

- **NUMERO:** quantità di veicoli conferiti

- **PESO:** peso complessivo dei veicoli conferiti in kg

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE:** operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO:** numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di carico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una

sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **CONFERITO DA:** soggetto che ha conferito il rifiuto (privato/azienda)

- **PAESE DI PROVENIENZA:** Paese di provenienza del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto (solo se diverso da privato)

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dall'allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.

Registro Cronologico Altri Rifiuti

IV. Il Registro Cronologico è relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai veicoli fuori uso. E' compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico un rifiuto.

V. Nel Registro Cronologico del gestore impianto di demolizione e rottamazione sono riportati i seguenti campi:

- **CODICE OPERAZIONE:** progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA:** data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE:** operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

- **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE:** indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **QUANTITA':** quantità del rifiuto preso in carico in kg

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI PROVENIENZA:** Paese estero di provenienza del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione del NOME e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI (solo per impianti di coincenerimento):** codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

VI. Il gestore continua la compilazione della scheda SISTRI, nel caso sia stata già aperta dal produttore del rifiuto, riempiendo le specifiche sezioni.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

VII. Nella Sezione 1 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **ID e SERIE:** identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA:** data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 - Sezione Anagrafica Gestore Impianto di Demolizione e Rottamazione Veicoli Fuori Uso

VIII. Nella Sezione 2 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impianto

- **RAPPRESENTANTE LEGALE:** nome e cognome del rappresentante legale

- **SEDE LEGALE:** indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA':** codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE:** sede dell'impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'unità locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE:** numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE:** estremi autorizzazione/registrazione dell'impianto

- **REGISTRAZIONE EMAS O ISO:** numero di registrazione EMAS o ISO.

- **POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO (kg/anno):** quantità di rifiuti che l'impianto può smaltire in un anno

- **PERSONA DA CONTATTARE:** nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare

Sezione 3 - Sezione Spedizione

IX. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA:** indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

- **LA SPEDIZIONE E' STATA:** indicazione se la spedizione è stata

- accettata per intero

- accettata parzialmente

- respinta

- **QUANTITATIVO RICEVUTO:** quantitativo accettato espresso in kg.

Sezione 4 - Intermediario/Commerciantente senza detenzione

X. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

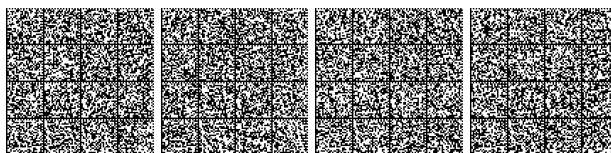
- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE:** indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciantente senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciantente di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciantente senza detenzione

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria)



quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

XI. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO:** presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale del Consorzio

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 6 – Annotazioni

XII. **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Sezione 7 – Sezione impianto

XIII. Nella Sezione 7 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **GIACENZA:** quantità di rifiuti in giacenza al 30/06 e al 31/12 in kg.

- **MESSA IN RISERVA:** indicazione della quantità di rifiuti che al 30/06 e al 31/12 di ogni anno sono stati sottoposti all'operazione di messa in riserva ma non sono stati ancora avviati al successivo trattamento

- **QUANTITA' AL REIMPIEGO SEMESTRALE:** quantità cumulativa per tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti da rottamazione avviata a reimpiego

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – GESTORE IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE VEICOLI FUORI USO

Area Registro Cronologico

I. Il Registro Cronologico del gestore è compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

Registro Cronologico

II. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **CODICE OPERAZIONE:** progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA:** data dell'operazione

- **VEICOLI D.LGS. 209/2003:** rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003

- **VEICOLI art. 231 D.LGS. 152/2006:** rifiuti disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006

- **NUMERO:** quantità di veicoli conferiti

- **PESO:** peso complessivo dei veicoli conferiti in kg.

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE:** operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO:** numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di carico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI PROVENIENZA:** Paese di provenienza del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dall'allegato III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI:** codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella.

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.



Registro Cronologico Altri Rifiuti

III. Il Registro Cronologico è relativo ai rifiuti speciali gestiti, diversi dai veicoli fuori uso. E' compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico un rifiuto.

IV. Nel Registro Cronologico del gestore impianto di frantumazione sono riportati i seguenti campi:

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE**: operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

- **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **QUANTITA'**: quantità del rifiuto preso in carico in kg

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI PROVENIENZA**: Paese estero di provenienza del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO**: indicazione del NOME e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI**: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ID SCHEDA SISTRI**: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO**: quantitativo rifiuto verificato a destino

- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

V. Il gestore continua la compilazione della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto riempiendo le specifiche sezioni.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

VI. Nella Sezione 1 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **ID e SERIE**: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA**: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 - Sezione Anagrafica Gestore Impianto di Frantumazione Veicoli Fuori Uso

VII. Nella Sezione 2 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impianto

- **RAPPRESENTANTE LEGALE** nome e cognome del rappresentante legale

- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE**: sede dell'impianto di frantumazione veicoli fuori uso

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Unità Locale

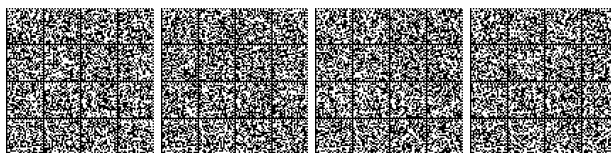
- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE**: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE**: estremi autorizzazione/registrazione dell'impianto

- **REGISTRAZIONE EMAS O ISO**: numero di registrazione EMAS o ISO

- **POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO(kg/anno)**: quantità di rifiuti che l'impianto può smaltire in un anno

- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare.



Sezione 3 – Sezione Consegna Rifiuti

VIII. Nella Sezione 3 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **LA SPEDIZIONE E' IN ATTESA DI VERIFICA ANALITICA**: indicazione se i rifiuti sono depositati presso l'impianto in attesa di verifica analitica

- **LA SPEDIZIONE E' STATA**: indicazione se la spedizione è stata

- accettata per intero
- accettata parzialmente
- respinta

- **QUANTITATIVO RICEVUTO**: quantitativo accettato espresso in Kg.

Sezione 4 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

IX. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE**: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 5 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO**: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale del Consorzio

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 6 – Annotazioni

XI. **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Sezione 7 – Sezione impianto

XII. Nella Sezione 7 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **GIACENZA**: quantità di rifiuti in giacenza al 30/6 e al 31/12 in kg

- **PROLER PRODOTTO ANNUALMENTE**: PROLER prodotto annualmente in kg

- **DESTINATARI DEL PROLER**:

— **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale del destinatario del PROLER

— **CODICE FISCALE**: codice fiscale del destinatario del PROLER

— **QUANTITA'**: quantità del PROLER in kg.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTIArea Registro Cronologico

I. Il Centro di Raccolta dei rifiuti deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto conferito.

Registro Cronologico Centro di Raccolta Rifiuti

II. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE**: operazione (“carico”/”scarico”) alla quale si riferisce la registrazione

- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO**: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **TIPOLOGIA RAEE**: indicazione della tipologia trattata (RAEE domestici/RAEE professionali)

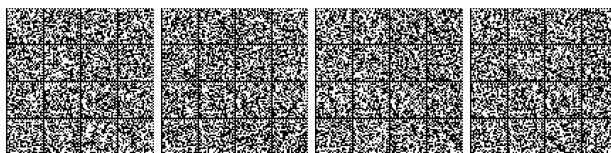
- **RAEE PROFESSIONALI (CATEGORIA ALLEGATO 1A)**: indicazione della categoria di RAEE professionali secondo l'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005

- **RAEE DOMESTICI (CATEGORIA ALLEGATO 1A)**: indicazione della categoria di RAEE domestici secondo l'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005

- **QUANTITA'**: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/carat-



teristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **PAESE DESTINATARIO**: Paese estero di destinazione del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO**: indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto e nel caso di rifiuti urbani, l'indicazione del nome e del codice fiscale del Comune, della provincia di appartenenza e del CAP

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: Ragione Sociale e indirizzo completo dell'impianto di destinazione

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI**: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ID SCHEDA SISTRI**: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO**: quantitativo rifiuto verificato a destino

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

III. Il delegato del Centro di Raccolta Rifiuti continua la compilazione dell'Area Movimentazione Rifiuto della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

- **ID e SERIE**: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA**: data inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 – Sezione Anagrafica Gestore Centro di Raccolta rifiuti

V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impianto

- **RAPPRESENTANTE LEGALE** nome e cognome del rappresentante legale

- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE**: sede dell'impianto di frantumazione veicoli fuori uso

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE**: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE**: estremi autorizzazione/registrazione dell'impianto

- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare.

Sezione 3 – Rifiuti verso l'Estero

VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO**: indicazione se il rifiuto viene inviato all'Estero

- **QUANTITATIVO**: quantità del rifiuto prodotto da inviare all'Estero espresso in kg

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI DESTINAZIONE**: Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE**: numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006



- **ALLEGA DOCUMENTO**: tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

Sezione 4 – Sezione Consegna Rifiuti

VII. Nella Sezione 4 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **LA SPEDIZIONE E' STATA**: indicazione se la spedizione è stata

- accettata per intero
- accettata parzialmente
- respinta

- **QUANTITATIVO RICEVUTO**: quantitativo accettato espresso in Kg.

Sezione 5 – Destinatario

VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impresa di destinazione

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'azienda di destinazione

- **CODICE FISCALE** dell'impresa

- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE**: estremi di autorizzazione o registrazione dell'impianto di destinazione

Sezione 6 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

IX. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE**: indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 7 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO**: presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE**: ragione sociale del Consorzio

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 8 – Annotazioni

XI. **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA

Area Registro Cronologico

I. Il Registro Cronologico del gestore deve essere compilato nel momento in cui il delegato dell'impianto prende in carico i rifiuti.

Registro Cronologico Centro di Raccolta Rifiuti Urbani della Regione Campania

II. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE**: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO**: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

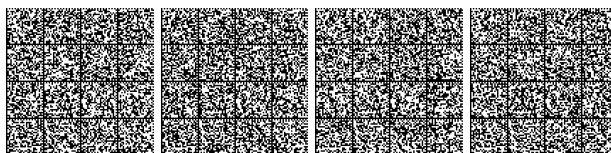
- **RAEE DOMESTICI (CATEGORIA ALLEGATO 1A)**: indicazione della categoria di RAEE domestici secondo l'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005

- **QUANTITA'**: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **CONFERITO DA**: indicazione della tipologia di soggetto (privato/altro soggetto)



- **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione del NOME e CODICE FISCALE del Comune o del soggetto rifiuto che ha conferito il rifiuto (nel caso di diverso da privato)

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** Ragione Sociale e indirizzo completo dell'impianto di destinazione

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

III. Il delegato del Centro di Raccolta Rifiuti Urbani della Regione Campania continua la compilazione dell'Area Movimentazione Rifiuto della scheda SISTRI aperta dal produttore del rifiuto.

Sezione 1 - Identificativo Scheda

IV. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

- **ID e SERIE:** identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA:** data inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 – Sezione Anagrafica Gestore Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Regione Campania

V. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impianto

- **RAPPRESENTANTE LEGALE** nome e cognome del rappresentante legale

- **SEDE LEGALE:** indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA':** codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE:** sede dell'impianto di frantumazione veicoli fuori uso

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE:** numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** estremi dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

- **PERSONA DA CONTATTARE:** nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare.

Sezione 3 – Rifiuti verso l'Estero

VI. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **RIFIUTO DESTINATO ALL'ESTERO:** indicazione se il rifiuto viene inviato all'Estero

- **QUANTITATIVO:** quantità del rifiuto prodotto da inviare all'Estero espresso in kg

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **PAESE DI DESTINAZIONE:** Paese estero di destinazione del rifiuto

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione del nome dell'impianto e dell'indirizzo completo dell'impianto di destinazione

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **ALLEGA DOCUMENTO:** tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

Sezione 4 – Sezione Consegna Rifiuti

VII. Nella Sezione 4 della scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **QUANTITATIVO RICEVUTO:** quantitativo accettato espresso in Kg.

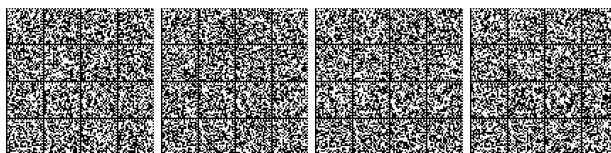
Sezione 5 – Destinatario

VIII. Nella Sezione 5 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE:** Ragione sociale dell'impresa di destinazione

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'azienda di destinazione

- **CODICE FISCALE** dell'impresa



- **AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE:** estremi di autorizzazione o registrazione dell'impianto di destinazione

Sezione 6 - Intermediario/Commerciante senza detenzione

IX. Nella Sezione 6 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE:** indicazione della eventuale presenza della figura dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo dell'Intermediario/Commerciante di rifiuti senza detenzione

- **CODICE FISCALE** dell'Intermediario/Commerciante senza detenzione

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:** numero di iscrizione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Informazione obbligatoria quando sarà iscrivibile la categoria Intermediario/Commerciante presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Sezione 7 – Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti

X. Nella Sezione 7 sono riportati i seguenti campi:

- **PRESENZA CONSORZIO:** presenza di un Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **RAGIONE SOCIALE:** ragione sociale del Consorzio

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP:** indirizzo completo del Consorzio per il riciclaggio e recupero di particolari tipologie di rifiuti come intermediario

- **CODICE FISCALE** del Consorzio

Sezione 8 – Annotazioni

XI. **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – COMMERCIANTE/INTERMEDIARIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE

Area Registro Cronologico

I. Il Commerciante/Intermediario di rifiuti speciali senza detenzione deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dall'avvenuta transazione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto oggetto della transazione stessa.

II. A seguito della movimentazione dei rifiuti ed ogni qualvolta sia inserita la presenza dell'intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione, è compilata la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

Registro Cronologico Intermediario/Commerciante di Rifiuti Speciali senza detenzione

III. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE:** progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA:** data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE:** operazione ("carico") alla quale si riferisce la registrazione

- **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE:** indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **QUANTITA':** quantità dei rifiuti intermediati in kg

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **PAESE DESTINATARIO:** Paese estero di destinazione del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI:** codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino



- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

Nell'Area Movimentazione Rifiuto il Commerciante/Intermediario di rifiuti speciali senza detenzione visualizza le Schede SISTRI – Area Movimentazione nelle quali la movimentazione è stata terminata e in cui è stato indicato come “Intermediario/Commerciante senza detenzione”.

DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI – CONSORZI ISTITUITI PER IL RECUPERO ED IL RICICLAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Area Registro Cronologico

I. Il Consorzio deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI entro 10 giorni dall'avvenuta transazione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto oggetto della transazione stessa.

II. A seguito della movimentazione dei rifiuti ed ogni qualvolta sia inserita la presenza del Consorzio, è compilata la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata.

IMPORTANTE: Tale sezione sarà visualizzata ed eventualmente compilata dal Consorzio per il riciclaggio ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti solo quando è inserito dal produttore/detentore come intermediario/consorzio

Registro Cronologico Consorzio

I. Nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi

- **CODICE OPERAZIONE:** progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA:** data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE:** operazione (“carico”) alla quale si riferisce la registrazione

- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO:** numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE:** indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **QUANTITA':** quantità dei rifiuti intermediati espressa in kg

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **PAESE DESTINATARIO:** Paese estero di destinazione del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO:** indicazione della RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI:** codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino

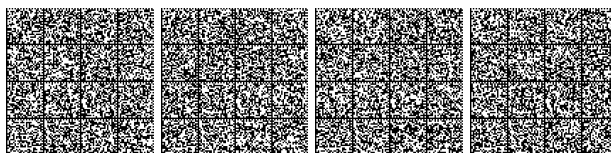
- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

Nell'Area Movimentazione Rifiuto il Consorzio visualizza le Schede SISTRI – Area Movimentazione nelle quali la movimentazione è stata terminata e in cui è stato indicato come “Consorzio”.



**DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1,
LETTERE G) ED H) DEL PRESENTE
REGOLAMENTO**

Area Registro Cronologico

I. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

- **CODICE OPERAZIONE**: progressivo numerico della riga del Registro Cronologico

- **DATA**: data dell'operazione

- **TIPOLOGIA OPERAZIONE**: operazione ("carico"/"scarico") alla quale si riferisce la registrazione

- **RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO**: numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare

- **CER**: Codice Europeo del Rifiuto caricato

- **DENOMINAZIONE CER**: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti

- **DESCRIZIONE**: indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **QUANTITA'**: quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in kg

- **STATO FISICO**: stato fisico corrispondente al rifiuto

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO**: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO dell'impianto di destinazione

- **CONSEGNATO A**: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto a cui si consegna il rifiuto (qualora diverso da impianto di destinazione)

- **PAESE DESTINATARIO**: Paese estero di destinazione del rifiuto

- **PAESE DI PROVENIENZA**: Paese estero di provenienza del rifiuto

- **ORIGINE DEL RIFIUTO**: indicazione della RAGIONE SOCIALE e dell'INDIRIZZO del soggetto da cui ha origine il rifiuto

- **COD. REG. 1013/2006/CE**: specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **CODICE DELL'ELENCO VERDE DEI RIFIUTI**: codice dell'Elenco Verde di cui all'Allegato III del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea

- **NUMERO NOTIFICA**: numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:

numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **RIFIUTO DESTINATO A**: operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **ID SCHEDA SISTRI**: identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle Schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella

- **PESO VERIFICATO A DESTINO**: quantitativo rifiuto verificato a destino

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE**: indicazione della destinazione, nel caso di operazioni di recupero e smaltimento intermedie;

- **ANNOTAZIONI**: eventuali annotazioni

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

Area Movimentazione Rifiuto

Sezione 1 - Identificativo Scheda

II. Nella Sezione 1 sono riportati i seguenti campi:

- **ID e SERIE**: identificativo univoco del documento, assegnato in maniera sequenziale dal sistema SISTRI

- **DATA**: data di apertura inserita dal sistema SISTRI

Sezione 2 - Sezione Anagrafica

III. Nella Sezione 2 sono riportati i seguenti campi:

- **RAGIONE SOCIALE**: Ragione sociale dell'impresa

- **SEDE LEGALE**: indicazione della sede legale dell'impresa

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo della sede legale

- **CODICE ISTAT ATTIVITA'**: codice identificativo dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale

- **CODICE FISCALE** del soggetto dichiarante

- **UNITA' LOCALE**: sede dell'Unità Locale

- **INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP**: indirizzo completo dell'Unità Locale

- **NUMERO ADDETTI UNITA' LOCALE**: numero di dipendenti indicato all'atto dell'iscrizione al SISTRI o con successive comunicazioni di modifica

- **ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**: numero, categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

- **LEGALE RAPPRESENTANTE**: nome e cognome del legale rappresentante

- **PERSONA DA CONTATTARE**: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail della persona da contattare



Sezione 3 – Sezione rifiuti dall'Estero

IV. Nella Sezione 3 sono riportati i seguenti campi:

- **RIFIUTO PROVENIENTE DALL'ESTERO:** indicazione se il rifiuto è proveniente da Paese Estero

- **IMPIANTO DI DESTINAZIONE:** Ragione Sociale e Unità Locale dell'impianto di destinazione del rifiuto

- **CER:** codice CER del rifiuto inviato all'Estero

- **DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base del Codice Europeo del Rifiuto

- **DESCRIZIONE:** indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza

- **STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto inviato all'Estero

- **CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** caratteristica/e che si riferisce/riferiscono al rifiuto inviato all'Estero (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **QUANTITA':** quantitativo di rifiuti che il produttore invia all'impianto di destinazione e unità di misura corrispondente espresso in kg

- **N. COLLI:** numero dei colli da inviare all'impianto di recupero/smaltimento

- **PESO DA VERIFICARSI A DESTINO:** indicare la scelta prevista (SI/NO)

- **RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' possibile indicare una sola operazione di recupero/smaltimento per ciascun rifiuto identificato da un codice CER e da una quantità

- **TIPO DI IMBALLAGGIO:** tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA MOVIMENTAZIONE:** eventuale presenza di prescrizioni da adottare per la movimentazione dei rifiuti. Nel caso affermativo deve quindi procedere a descrivere brevemente quali accorgimenti devono essere attivati (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)

- **TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR:** specificare se il carico di rifiuti a causa delle particolari caratteristiche chimico – fisiche deve essere soggetto a normativa ADR.

Nel caso affermativo si devono compilare i campi:

i. **Classe ADR:** classe relativa alle specifiche sostanze pericolose presenti

ii. **Numero ONU:** numerazione specifica che identifica in modo univoco la materia trasportata

- **COD. REG. 1013/2006/CE:** lo specifico codice di cui agli Allegati III e IV del Regolamento

- **PAESE DI PROVENIENZA:** Paese estero di provenienza del rifiuto

- **IMPIANTO DI PROVENIENZA:** Ragione Sociale dell'impianto estero di provenienza del rifiuto

- **NUMERO NOTIFICA:** numero di notifica di cui alla casella 1 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006 relativo al documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere

- **NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'allegato I B del Reg.(CE) 1013/2006

- **E' PRESENTE UNA TRATTA INTERMODALE/MONOMODALE:** eventuale presenza di una tratta intermodale/monomodale. Si richiede la compilazione dei seguenti campi: **RAZIONE SOCIALE, INDIRIZZO, N., PROVINCIA, COMUNE E CAP, CODICE FISCALE, ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI dei soggetti coinvolti**

- **ALLEGA DOCUMENTO:** tasto da cui inserire il documento di movimento della spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero Allegato VII al Regolamento 1013/2006 nel caso dei rifiuti dell'Elenco Verde.

Sezione 4 – Sezione movimentazione

V. Nella Sezione 4 sono riportati i seguenti campi:

a. **DATA e ORA DI PRESA IN CARICO DEL RIFIUTO:** data e ora di presa in carico del rifiuto

Sezione 5 – Annotazioni

VI. **ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni

Firma della Scheda Movimentazione

FIRMA: l'Area deve essere firmata dall'utente ad ogni inserimento e/o modifica dei dati.

NOTE

AVVERTENZA:

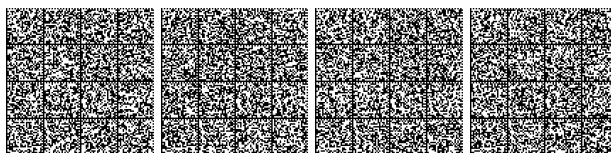
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Si riporta il testo del comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

"1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti."



Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale." pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2008, n. 260, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

"2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi."

Si riporta il testo dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

"Art. 14-bis *Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti* - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo."

Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri." pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 183 del citato decreto legislativo 152/2006:

"Art. 183. *Definizioni*. - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

j) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utiliz-



zare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) «compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) «digestato di qualità»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. 1-ter) del presente decreto;

oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) «circuiti organizzati di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.”

La legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante “Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1987, n. 3.

Si riporta il testo dell'articolo 188-ter del citato decreto legislativo 152 del 2006, come modificato dal citato decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205:

“Art. 188-ter. *Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)*. - 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a):

a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTR dall'armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;



c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti."

Note all'art. 3:

Si riporta il testo del comma 8, dell'articolo 212, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

"8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 184, del citato decreto legislativo 152/2006:

"3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) - n)."

La legge 4 aprile 1977, n. 135, recante: "Disciplina della professione di raccomandatorio marittimo." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1977, n. 109.

Si riportano i testi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante: "Riordino della legislazione in materia portuale.", Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.

"Art. 16. *Operazioni portuali*. - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.



2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorità portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.

"Art. 18. *Concessione di aree e banchine.* - 1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestio-

ne di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

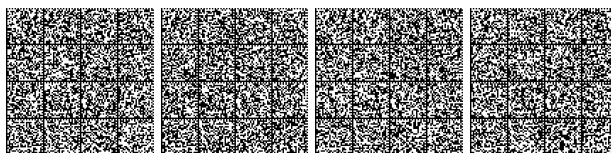
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."



Note all'art. 4:

Il comma 3, dell'articolo 184 del citato decreto legislativo 152/2006 è citato nelle note all'articolo 3.

Il comma 8, dell'articolo 212 del citato decreto legislativo 152/2006 è citato nelle note all'articolo 3.

Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice civile:

“Art. 2135. *Imprenditore agricolo*

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Note all'art. 5:

Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'articolo 2, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2008, n. 260, e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210:

“2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.”

Note all'art. 7:

Il comma 8 dell'articolo 212 del citato decreto legislativo 152/2006 è riportato nelle note all'articolo 3.

Il testo dell'articolo 14-bis del citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: “Codice dell'amministrazione digitale” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

“Art. 21. *Documento informatico sottoscritto con firma elettronica*. - 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.”

Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

“Art. 18. *Finanziamento delle camere di commercio*. - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

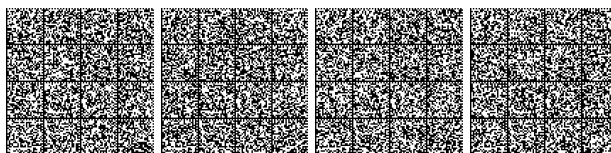
f) altre entrate e altri contributi.”

Si riporta il testo dell'articolo 212 del citato decreto legislativo 152/2006:

“Art. 212. *Albo nazionale gestori ambientali*. - 1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;



b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e);

f).

4.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato

to attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatorio marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.



15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

- a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
- b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
- c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
- e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
- f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
- g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

20.- 28.”

Note all'art. 10:

Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante: “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2005, n. 163, S.O.

Note all'art. 13:

Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 193 del citato decreto legislativo 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205:

“10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.”

Il Regolamento CE n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 190/1 del 12 luglio 2006.

Note all'art. 14:

Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 11, della legge 25 gennaio 2006, n.29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.:

“Art. 11. *Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi.* - 1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.”

Si riporta il testo dell'articolo 190 del citato decreto legislativo 152/2006:

“Art. 190. *Registri di carico e scarico.* - 1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.

7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.



9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti."

L'articolo 2135 del codice civile è riportato nelle note all'art. 4.

Il comma 3, dell'articolo 184 del citato decreto legislativo 152/2006 è citato nelle note all'art. 3.

Il testo dell'articolo 212 del citato decreto legislativo 152/2006 è riportato nelle note all'art. 8.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante: "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.

Note all'art. 15:

Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 230, del citato decreto legislativo 152/2006:

"Art. 230. *Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.* - 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento."

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 recante "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2003, n. 211:

"Art. 4. *Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.*

- 1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli ur-

bani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.

4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.

5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attività all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, può stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere."

Note all'art. 18:

Si riporta il testo del comma 10, dell'articolo 193, del citato decreto legislativo 152/2006:

"10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6:

"Art. 7-bis. *Istituzione della scheda di trasporto.* - 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del



contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

La legge 4 aprile 1977, n. 135, recante: "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1977, n. 109.

Note all'art. 19:

La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24.

Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 recante "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1998, n. 276.

Note all'art. 22:

Il comma 8, dell'articolo 212 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è riportato nelle note all'articolo 3.

L'articolo 2135 del codice civile è riportato nelle note all'articolo 4.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Note all'art. 23:

L'articolo 212 del citato decreto legislativo 152/2006 è riportato nelle note all'articolo 8.

Note all'art. 24:

Si riporta il testo dell'articolo 189 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

"Art. 189. *Catasto dei rifiuti*. - 1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.

3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
- f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2."

L'articolo 212 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è riportato nelle note all'articolo 8.

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2008, n. 260, e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210:

"2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi."

Note all'art. 25:

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 195, del citato decreto legislativo 152/2006:

"5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato."



Note all'art. 26:

Il testo dell'articolo 189 del citato decreto legislativo 152/2006 è riportato nella nota all'articolo 24.

Si riportano i testi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 215 e 216 del citato decreto legislativo 152/2006:

“Art. 208. *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.* - 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e



l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa autorizzata;
- c) sede dell'impianto autorizzato;
- d) attività di gestione autorizzata;
- e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- f) quantità autorizzate;
- g) scadenza dell'autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

20."

"Art. 209. *Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.* - 1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 121, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centotanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

6. Resta ferma l'applicazione del titolo II-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi."

"Art. 211. *Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.* - 1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

2. ha durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi."

"Art. 213. *Autorizzazioni integrate ambientali.* - 1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:

a) le autorizzazioni di cui al presente capo;

b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'*Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

2."

"Art. 214. *Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.* - 1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per



ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.

6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.

8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa;
- c) sede dell'impianto;
- d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- e) relative quantità;
- f) attività di gestione;

g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.

10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

"Art. 215. Autosmaltimento. - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
- b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti."

"Art. 216. Operazioni di recupero. - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.



2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

- a) per i rifiuti non pericolosi:
 - 1) le quantità massime impiegabili;
- 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
- 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) per i rifiuti pericolosi:
 - 1) le quantità massime impiegabili;
 - 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
- 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
- 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto,

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventi-

ve operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.

8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

9. - 15."

L'articolo 212 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è riportato nelle note all'articolo 8.

Note all'art. 28:

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 recante: "Istituzione del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche, e dell'articolo 14-bis del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, n. 9.

La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale", è riportata nelle note all'art. 19.

L'articolo 190 del citato decreto legislativo 152/2009 è riportato nelle note all'articolo 14.

Si riporta il testo dell'articolo 193 del citato decreto legislativo 152/2006:

"Art. 193. *Trasporto dei rifiuti.* - 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

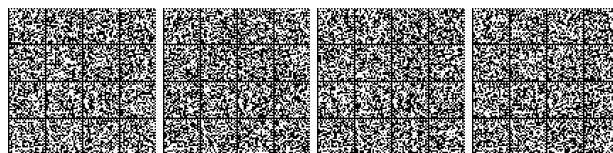
- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istadamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterle una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire



re al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito

o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009."

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - del 27 febbraio 2010, n. 48.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 luglio 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - del 13 luglio 2010, n. 161.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 settembre 2010 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - del 01 ottobre 2010, n. 230.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2010 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - del 28 dicembre 2010, n. 302.

11G0096

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

